

**CITTA' di MARANO di NAPOLI**  
Città Metropolitana di NAPOLI

**SETTORE TRIBUTI**

**DETERMINA**

<p>22/11/2022</p> <p>N°: 58 </p> <p>prot. di Area // prot. generale .</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Accertamento TARI anno 2022.</p>
<p>X Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa -  <input type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale - <input type="checkbox"/> ...Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ... Programmazione</p>	

**PREMESSA**

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto sindacale n° 28 del 10/07/2020, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 267/00;

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2022 e triennale 2022/2024.

L'ultimo Rendiconto della gestione approvato è quello relativo all'anno 2021.

**ISTRUTTORIA**

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del settore Tributi dott. Paolo D'Auria.

Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

**PREMESSA**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

**CITTA' di MARANO di NAPOLI**

Città Metropolitana di NAPOLI

coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Marano di Napoli non è attivo e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO";

**PRESO ATTO**, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 2 del 30/07/2021 della Commissione Straordinaria ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI.

**VISTA** la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 17/06/2022, con la quale si approvano le tariffe per la tassa sui rifiuti per l'anno

**VISTA** la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 08/09/2021, con la quale si designava il responsabile dell'imposta TARI;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

**CITTA' di MARANO di NAPOLI**

Città Metropolitana di NAPOLI

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

Il responsabile dell'istruttoria propone l'adozione dei seguenti provvedimenti in conformità alla presente istruttoria attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti:

- approvare la lista di carico dell'imposta TARI per l'anno 2022 composta da tutti i contribuenti/utenze sia domestiche che non domestiche, presenti nel database del Comune di Marano di Napoli e che comunque devono la tassa avendo i presupposti soggettivi ed oggettivi e quindi accertare al cap. di entrata 35 dell'esercizio 2022 un importo per TARI di euro 12.355.542,00 complessiva tenendo già conto di quanto già accertato

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA,

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: - organizzazione generale dell'amministrazione, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale.
5. Che a motivo dei numerosi e complessi adempimenti che ricadono nella attuale contingenza a carico dell'Area Economico Finanziaria, e in particolare della Dirigenza e dei Funzionari Responsabili, per la predisposizione del Piano di Riequilibrio Pluriennale ex art. 243 bis TUEL, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 82/2014, e per l'adeguamento del sistema di bilancio e di contabilità ai nuovi principi della armonizzazione dei sistemi contabili ex D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014, non è possibile assumere la difesa del Comune nei giudizi elencati nella istruttoria che precede, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. 546/1992 recante Disposizioni sul processo tributario.
6. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

**CITTA' di MARANO di NAPOLI**  
Città Metropolitana di NAPOLI

Il Responsabile settore Tributi  
dott. Paolo D'Auria

**IL RESPONSABILE**

**DETERMINA**

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. approvare la lista di carico dell'imposta TARI per l'anno 2022 composta da tutti i contribuenti/utenze sia domestiche che non domestiche, presenti nel database del Comune di Marano di Napoli e che comunque devono la tassa avendo i presupposti soggettivi ed oggettivi e quindi accertare al cap. di entrata 35 dell'esercizio 2022 un importo per TARI di euro 12.355.542,00 complessiva tenendo già conto di quanto già accertato;
2. Di DISPORRE La pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;

Il Responsabile settore Tributi  
dott. Paolo D'Auria

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000.		Addi _____
Determinazione n°	Oggetto.	
Capitolo (intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento	a diff. accertate riciti Importo Euro
35	2388/2022	€ 12.355.542,00
		Il Dirigente dell'Area Ec. Finanziaria

al